

	<p style="text-align: center;"><b>CITTA' DI TROIA</b> -Provincia di Foggia-</p> <p style="text-align: center;"><b>GABINETTO DEL SINDACO</b></p> <p style="text-align: center;">Via Regina Margherita, 80 – 71029 Troia (FG) P. IVA: 00405560715 - C.F.: 80003490713</p>	<p style="text-align: center;">COMUNE DI TROIA Codice IPA: c_1447 Prot. 0020687 del 09/12/2021 US</p> 
--	---	---

**Ordinanza Sindacale n. 14 del 09/12/2021**

**Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5 DEL D.LGS. 267/2000 RELATIVA ALL'ADOZIONE DI MISURE ECCEZIONALI VOLTE A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19. Disposizioni in vigore dal 10 Dicembre 2021 e fino al 09 Gennaio 2022.**

**IL SINDACO**

**VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**VISTO** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**VISTO** il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

**VISTO** il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

**VISTO** il documento recante «Indicazioni della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulle "zone bianche"» del 26 maggio 2021 (21/72/CR04/COV19);

**VISTO** il verbale n. 30 del 21 giugno 2021 nel quale il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni, tenuto conto del «cambiamento in senso favorevole dello scenario epidemiologico (...)» ha ritenuto che «l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie può essere reso non più obbligatorio nelle c.d. zone bianche, permanendo, invece, tale obbligo nei contesti territoriali connotati da più elevati profili di rischio»;

**CONSIDERATO CHE**, nel predetto verbale, il Comitato tecnico-scientifico ha, in ogni caso, raccomandato di «mantenere l'obbligo di portare sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie aeree, per il caso in cui si manifestino situazioni tali da rendere obbligatorio o raccomandabile l'uso di tali dispositivi; (...) di mantenere obbligatorio l'uso dei dispositivi di protezione individuale all'aperto in ogni situazione in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o quando si configurino assembramenti o affollamenti (vedi, ad esempio, file, code, mercati o fiere); (...) di mantenere l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale nei contesti di trasporto pubblico al chiuso (aerei, treni, autobus) e si considera raccomandabile l'uso dei dispositivi anche nei contesti di trasporto pubblico all'aperto quali traghetti, battelli, navi; (...) il CTS raccomanda, infine, prioritariamente l'uso dei dispositivi di protezione delle vie aeree in presenza di soggetti con conosciuta connotazione di alterata funzionalità del sistema immunitario (es: riceventi un trapianto di organo o emopoietico; pazienti in trattamento con farmaci citostatici, etc.), così come anche in locali all'aperto delle strutture sanitarie. (...) Alle condizioni sin qui esposte (...) il CTS ritiene che l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale all'aperto possa essere rimosso dal prossimo 28 giugno»;

**VISTE** le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 21 aprile 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**CONSIDERATO CHE:**

- sul territorio cittadino sono individuabili circostanze che di fatto favoriscono e incentivano la presenza concomitante di un numero così elevato di persone da rendere impossibile il rispetto del distanziamento sociale e tali da creare situazioni di assembramento e di comportamento contrario alle misure di contrasto alla

	<p style="text-align: center;"><b>CITTA' DI TROIA</b> -Provincia di Foggia-</p> <p style="text-align: center;"><b>GABINETTO DEL SINDACO</b></p> <p style="text-align: center;">Via Regina Margherita, 80 – 71029 Troia (FG) P. IVA: 00405560715 - C.F.: 80003490713</p>	<p style="text-align: center;">COMUNE DI TROIA Codice IPA: c_1447 Prot. 0020687 del 09/12/2021 US</p> 
--	---	---

diffusione del virus;

- la situazione risulta aggravata da:

- ritardo nel reperire i dati epidemiologici;
- non poter sottoporre in quarantena immediata quanti hanno avuto contatti più stretti con coloro risultati positivi;

vanificando in toto l'intento del tracciamento dei contatti se non eseguito in tempi celeri, rappresentando ad oggi una criticità delle misure anticovid messe in campo.

**RITENUTO** dunque che è emersa una situazione di rischio e criticità a livello regionale e provinciale che necessita dell'immediata adozione di misure più stringenti nella vita quotidiana di tutti i giorni a tutela della salute pubblica;

**VALUTATA** la necessità di intervenire attraverso l'adozione di un provvedimento d'urgenza in grado di favorire concretamente un'efficace prevenzione dei rischi di contagio da COVID19;

**RAVVISATA** la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all'art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 per l'adozione di ordinanza a carattere locale per la tutela della sanità pubblica;

**VISTO** il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che "1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

**CONSIDERATO** che:

- l'andamento epidemiologico da Covid19, ha registrato nei giorni scorsi, un notevole incremento anche nel territorio del comune di Troia (Fg), con un significativo aumento dei casi di positivi, e che solo misure di contrasto opportune hanno consentito contenere e ridurre tale fenomeno di diffusione;

- si rende necessario prevenire l'ulteriore diffusione del virus sul territorio comunale e, quindi, tutelare la salute pubblica, evitando ulteriori danni all'economia e alla socialità che potrebbero derivare da nuove e più severe misure restrittive.

**VALUTATO**, in considerazione di quanto dinnanzi evidenziato, opportune le misure adottate nelle precedenti ordinanze;

**RITENUTO** necessario, quale specifica misura di prevenzione e contenimento del rischio di contagio, per ragioni di sicurezza ed ordine pubblico, adottare la presente Ordinanza contingibile ed urgente;

**VISTI**:

- la legge 07.08.1990 n. 241;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 267/2000, in particolare l'art. 50;
- lo Statuto Comunale.

Per i motivi esplicitati in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e fino al 16 Gennaio 2021, ai sensi del Decreto Legge 25 marzo 2020 n.19, convertito in Legge n.35/2020, nonché tutta la normativa sopra richiamata, vista e considerata.

#### ORDINA

- Obbligo di indossare dispositivi di protezione individuali nelle piazze e strade pubbliche;
- Sospensione di tutte le attività ricreative e sportive nei locali comunali, ad eccezione delle attività agonistiche di tipo professionistico o comunque legati a campionati in corso (Federali) di tipo dilettantistico, che dovranno svolgersi nel rispetto delle misure anti-covid e che non potranno prevedere la presenza di spettatori;
- Divieto di manifestazioni pubbliche, che comporterebbero un assembramento incontrollato di persone;
- Divieto di assembramento all'esterno e/o nei pressi di locali pubblici;
- Divieto di consumazione di bevande e cibi all'esterno, salvo spazi ed aree debitamente autorizzate a tale scopo;
- Chiusura di tutti gli uffici comunali, a partire da lunedì 13 dicembre. I servizi saranno erogati su appuntamento da richiedere ai numeri di telefono resi disponibili sul sito istituzionale dell'ente.

La presente disposizione ha efficacia dal 10 dicembre 2021 fino al 09 gennaio 2022.

#### ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza, la cui violazione prevede, salvo che il fatto costituisca reato, è punita con le sanzioni di cui all'articolo 2 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e all'articolo 4, comma 1, del

# CITTA' DI TROIA

-Provincia di Foggia-

## GABINETTO DEL SINDACO

Via Regina Margherita, 80 – 71029 Troia (FG)  
P. IVA: 00405560715 - C.F.: 80003490713

## ALBO PRETORIO

Prot. com. n. \_\_\_\_\_  
del \_\_/\_\_/\_\_\_\_

decreto legge 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35 l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

**DISPONE** Che la presente Ordinanza venga trasmessa:

- Alla Polizia Locale, incaricata della esecuzione della stessa;
- Al Prefetto per la adozione, ai sensi dell'art. 13 della L.121/1981, delle azioni di coordinamento e delle necessarie comunicazioni alle Forze di Polizia;
- Al Comando Stazione Carabinieri sede di Troia;
- Al Servizio di Protezione Civile locale;
- All'Albo Pretorio del Comune di Troia.

Dalla Residenza Municipale



